



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO "C"

Regolamento per la installazione di strutture temporanee, precarie e stagionali

Testo coordinato con gli emendamenti approvato con Delibera di C. C. n° 4 del 28 gennaio 2013

Il Redattore

Arch. Pietro D'Angelo



Il Dirigente del Settore

Arch. Olimpia Di Martino

Data Gennaio 2013

Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA)
telefono - 081.7881292 - fax 081.7881291 - PEC: urbanistica.ercolano@legalmail.it

SOMMARIO

1. Generalità ed ambito di applicazione	3
2. Definizione	4
3. Localizzazione	4
4. Dimensioni e distanze	5
5. Caratteristiche e tipologie	7
6. Temporaneità	9
7. Procedimento	9
8. Norme transitorie	12



1. Generalità ed ambito di applicazione

- 1.1.** Le presenti disposizioni regolano e disciplinano la possibilità di installare manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, nel rispetto di un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, in conformità alle vigenti legislazioni statali, regionali, nonché al codice civile e ai vigenti regolamenti e norme comunali.
- 1.2.** Il Regolamento è indirizzato a incentivare, principalmente, le strutture produttive su tutto il territorio comunale, ivi incluse le attività commerciali, artigianali e agricole, in particolare quelle a vocazione turistica quali pubblici esercizi di ristorazione e di intrattenimento, stabilimenti balneari, attrezzature sportive e destinate a servizi pubblici, artigianato tra cui quello connesso alla commercializzazione di prodotti tipici locali, al fine di soddisfare le esigenze di una utenza in aumento; esso definisce, le procedure ed i controlli e specifica le modalità e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.
- 1.3.** Il Regolamento si applica in tutte le ipotesi in cui l'installazione di strutture – temporanee e precarie – non sia già regolamentata da diverse normative e/o regolamenti, comunali o sovra comunali. In particolare, per le nuove strutture temporanee e precarie da installare sulla fascia costiera, limitatamente a quelle appartenenti al demanio marittimo, si applicheranno le presenti disposizioni successivamente all'approvazione del Piano Comunale delle Coste.
- 1.4.** In particolare il Regolamento si applica al solo fine di consentire la realizzazione di pertinenze alle seguenti attività:
- a) commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;
 - b) ricezione turistica alberghiera;
 - c) pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
 - d) sportive, culturali e religiose;
 - e) industriali e artigianali connesse al ciclo produttivo;
 - f) agricole e piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tipici locali;
 - g) agriturismo e agricamper;
 - h) connesse alla balneazione;
 - i) aventi finalità sociali senza fini di lucro;
 - j) parcheggio;



- 1.5.** Sono soggetti alla disciplina contemplata dal presente Regolamento:
- a) strutture precarie per le attività come sopra caratterizzate;
 - b) attrezzature per la balneazione con carattere stagionale realizzate con elementi trasportabili, nel rispetto del Codice della Navigazione;
 - c) i nuclei destinati a servizi di pubblica utilità, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
- 1.6.** Non sono soggetti alla presente disciplina tutti gli interventi diversi dalla precedente classificazione e che non ricadono nella categoria delle strutture precarie.

2. Definizione

- 2.1.** Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono strutture precarie, temporanee e stagionali le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare una esigenza temporanea e circoscritta nel tempo e che non abbiano il carattere della continuità.

3. Localizzazione

- 3.1.** I manufatti ricadenti nella tipologia delle strutture precarie potranno realizzarsi su aree pubbliche e/o private che hanno destinazione compatibile con la corrispettiva attività di cui a quelle previste al punto 1.4 del presente regolamento, ivi incluso, laddove vi siano i presupposti, sulle aree demaniali rilasciate in concessione. Essi non devono arrecare intralcio alla circolazione pedonale, carrabile e ciclabile e, se ricadenti in aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio, sono soggetti a specifico nulla osta da parte del Comando di Polizia Locale per il rispetto alle previsioni del Codice della Strada. Restano salve le norme in materia di occupazione del suolo pubblico.
- 3.2.** Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con le infrastrutture tecnologiche a rete (acquedotti, gasdotti, linee di comunicazioni fonia e dati, linee di trazione di energia elettrica, etc.) e/o con gli elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.), né che ne limiti il loro funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, fatta eccezione per i casi esplicitamente ammessi ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.
- 3.3.** Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri




ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree di rilevante valore artistico, paesaggistico ed ambientale, dovrà essere subordinata alla adozione di particolari caratteristiche e/o cautele finalizzate ad un corretto inserimento nel contesto di intervento. In ogni caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità di monumenti e di immobili di rilevante importanza artistica tali da comprometterne il decoro, né potranno essere ubicate strutture precarie in posizioni tali da ostacolare e/o limitare particolari visioni panoramiche da spazi pubblici. Per la realizzazione di strutture precarie su beni culturali è obbligatorio il parere preventivo ex art. 22 del D. Lgs. 42/2004.

- 3.4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione dei manufatti non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni stradali non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formato dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto. Deve essere, inoltre, assicurata una larghezza libera netta dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1,50, al netto di eventuali aggetti e comunque nel rispetto delle norme del Codice della strada e suo regolamento di attuazione. Tale larghezza deve essere libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità di percorsi pedonali e/o ciclabili.
- 3.5. Le strutture precarie devono essere posizionate in maniera tale da non interferire con la libera fruizione ed accessibilità degli spazi pubblici, ivi incluso le aree demaniali marittime, e degli spazi privati ad uso pubblico.

4. Dimensioni e distanze

- 4.1. Le strutture precarie possono avere una superficie coperta massima come disciplinata di seguito:
- a) su suolo pubblico fino a mq. 100;
 - b) su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico fino a mq. 130;
 - c) su superfici private già pavimentate, ivi incluso quelle a terrazzo e/o terrazzate, fino a mq. 180, fatta salva la superficie per i servizi igienici

*Corso Resina n. 39 - 80056 Errolano (N.A.)
telefono - 081.7881233 - fax 081.7881221 - PEC: urbanistica.errolano@legalmail.it*



laddove la sede dell'attività principale ne sia sprovvista in quanto non obbligatori;

- d) su terreni destinati alla di produzione di prodotti agricoli e attività industriali o artigianali ad essa connessi fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva del fondo e, in ogni caso, fino a mq. 180.


4.2. Qualora la struttura precaria venga utilizzata per attività da svolgersi all'aperto, senza alcun tipo di copertura, essa potrà essere autorizzata anche per superfici maggiori rispetto a quella prevista dal precedente comma, fino ad un massimo dell'8% della superficie complessiva del fondo e comunque fino a mq 200.

4.3. Le strutture precarie, da installare su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, possono svilupparsi in lunghezza entro i limiti del prospetto o, a seconda dei casi, dei prospetti dell'unità immobiliare, di proprietà o in locazione del richiedente, destinata ad attività principale. Qualora la struttura debba estendersi in lunghezza oltre i limiti stabiliti al precedente periodo, l'istanza deve essere corredata anche dell'atto di assenso dei proprietari confinanti;

4.4. Le strutture precarie devono avere:

- a) per le strutture a falda inclinata, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,50; altezza minima, misurata dal piano di calpestio alla quota di imposta della copertura non inferiore a ml 2,40; altezza media non inferiore a ml 2,70 e non superiore a mt. 3,30
- b) per le tensostrutture, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 5,00;
- c) per le strutture a falda orizzontale, altezza massima misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura, non superiore a ml 3,30

4.5. Ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari in materia di distanze da proprietà private, strade e altri impianti/immobili, le strutture precarie, qualora non adiacenti, devono rispettare la distanza minima di metri 3,00 dai confini, fatta salva la facoltà di posizionare la struttura ad una distanza inferiore con espresso assenso del confinante. Le strutture precarie possono essere ubicate ad almeno mt. 1,50 - al netto di eventuali ingombri quali pali della pubblica illuminazione, paline a sostegno della segnaletica stradale, arredi urbani - dal ciglio del marciapiede prospiciente la strada pubblica o privata di



uso pubblico. Le strutture precarie di pertinenza delle attività di cui al punto 1.4, posizionate in aderenza dei fabbricati, devono avere una altezza tale da non arrecare danni e/o disturbi alle unità immobiliari aliene; in ogni caso è obbligatorio l'atto di assenso del condominio e/o dei comunitari.

Caratteristiche e tipologie


- 5.1. Le strutture precarie non devono avere alcun tipo di fondazione; esse possono essere fissate al suolo mediante adeguati sistemi di ancoraggio e, laddove indispensabile, possono essere stabilizzate a mezzo di posa in opera sul suolo di elementi prefabbricati facilmente rimovibili al termine del periodo di installazione.
- 5.2. Le strutture precarie dovranno essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche e tipologie:
- a) la struttura portante, solo ancorata al suolo, dovrà essere realizzata con elementi lineari in acciaio e/o in alluminio verniciato e/o in legno o materiali simili; essa può essere fissata al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, e, laddove necessario, può essere stabilizzata a mezzo di elementi prefabbricati appoggiati sul suolo, di dimensioni massime di cm 40x40x40, da posizionare alla base dei montanti;
 - b) la copertura dovrà essere realizzata con telo, preferibilmente di colore bianco o colore simile, anche impermeabilizzato, o con incannucciata;
 - c) le pannellature laterali dovranno essere in materiale trasparente; esse potranno essere apposte esclusivamente per far fronte ad eventuali avverse condizioni meteo quali pioggia e freddo;
 - d) la pavimentazione dovrà essere del tipo galleggiante, essere facilmente amovibile e, comunque, tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o alteri il fondo sottostante; tale disposizione non si applica qualora si scelga di utilizzare una pavimentazione già esistente sulla quale poggiare la struttura precaria;
 - e) nel caso di strutture precarie a servizio di stabilimenti balneari, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) del presente articolo possono essere realizzati in legno e, in tal caso, la copertura dovrà consentire la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
- 5.3. La quota di imposta del piano di calpestio delle strutture precarie non potrà

*Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (N.A.)
telefono - 081.7881233 - fax 081.7881221 - PEC: urbanistica.ercolano@legaimail.it*



superare un dislivello di 20 cm dal piano di sistemazione esterna, salvo la realizzazione di adeguati accessi per disabili.

- 5.4. I vani di accesso, nel caso di utilizzo di pannellature laterali, individuati come vie di esodo, devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento.
- 5.5. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l'ambiente circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio.
- 5.6. Le zone recintate, ove all'interno sono ubicate le strutture precarie, devono essere dotate di adeguati varchi, pedonali e carrabili, di larghezza non inferiore a mt. 3,00, al fine di consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso; essi devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle vigenti normative, ivi incluso quelle in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche.
- 5.7. La sistemazione esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla morfologia dei luoghi, evitando qualsiasi intervento di impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni, mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare l'area di pertinenza con essenze arboree e/o cespugliature anch'esse autoctone.
- 5.8. Qualora le strutture precarie siano realizzate per lo svolgimento di attività che comportino l'affluenza contemporanea di un numero elevato di persone, in ragione e nei limiti normativi connessi all'attività stessa, il richiedente dovrà dimostrare, con formale atto, di avere la disponibilità di un'area da adibire a zona di sosta a disposizione degli avventori, nella misura minima di un posto auto per ogni quattro utenti del numero complessivo e contemporaneo di quelli ospitati e/o ospitabili in ragione dell'attività. L'area disponibile dovrà essere contigua e/o prossima a quella ove si svolga l'attività, e distante dall'attività principale nella misura massima di un raggio di metri 200 o, in mancanza, apposita convenzione con garage autorizzato che abbia la capienza idonea a soddisfare i sopra indicati requisiti, distante dalla medesima attività principale nella misura massima di un raggio di metri 500. Tale disposizione non si applica alle strutture già autorizzate sulla base della vigente normativa, ivi incluso gli



stabilimenti balneari e lidi attrezzati.

6. Temporanità

- 6.1. Le strutture precarie, temporanee e stagionali possono essere autorizzate per un periodo massimo di otto mesi nell'arco di un anno, tale periodo deve essere continuativo e non può essere suddiviso.
- 6.2. È possibile il rilascio di nuova autorizzazione per la realizzazione della medesima struttura solo dopo il decorso di quattro mesi decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
- 6.3. L'autorizzazione per l'installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di sua validità ed efficacia.
- 6.4. Al termine di scadenza del periodo concesso, il soggetto autorizzato deve provvedere, entro un tempo massimo di dieci giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di scadenza, alla rimozione delle strutture precarie installate e al ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" delle aree sulle quali sono state installate le medesime strutture. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in euro duemila per strutture non superiori a mq. 30 e in euro cinquemila per quelle superiori, prima del rilascio della stessa autorizzazione.
- 6.5. Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, previo parere degli Uffici Tecnici comunali e con provvedimento motivato della Giunta Comunale, l'anticipata scadenza del termine di validità dell'autorizzazione e/o la sua sospensione temporanea, con i conseguenti obblighi di cui al precedente comma 6.4.
- 6.6. L'autorizzazione ad installare strutture precarie non è cedibile o trasferibile a terzi, pena la sua decadenza; in caso di rinuncia l'autorizzazione decade automaticamente per cui l'installazione della medesima è subordinata a nuova autorizzazione.

7. Procedimento

- 7.1. I soggetti che intendono ottenere il rilascio di autorizzazione all'installazione di manufatti precari e temporanei, devono presentare apposita istanza al SUE almeno trenta giorni prima dell'inizio delle opere di realizzazione, completa della documentazione di cui al successivo punto 7.4 e, nei casi previsti, dei pareri di

Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA)
telefono - 081.7881233 - fax 081.7881221 - PEC: urbanistica.ercolano@legalmail.it



competenza.

- 7.2. Qualora la realizzazione delle strutture precarie e temporanee sia connessa allo svolgimento di attività produttive, l'istanza deve essere presentata al SUAP entro e non oltre quarantacinque giorni prima dell'inizio delle attività; essa deve essere corredata, oltre alla documentazione di cui al punto 7.4, anche della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi, nell'ambito del procedimento unico del SUAP per l'attivazione dell'intervento imprenditoriale da parte dell'istante.
- 7.3. L'Ufficio SUAP, in persona del responsabile designato, rilascerà l'autorizzazione entro i termini previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti, acquisiti i pareri di tutti gli altri Uffici Comunali interessati (Edilizia privata, Tecnico, Commercio, Viabilità) e del Servizio Igiene Pubblica. Per il rilascio delle suddette autorizzazioni non è richiesto il permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti del T.U. dell'Edilizia, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, entrato in vigore il 30 giugno 2003, ex art. 2 del D.L. 20.06.2002 n. 122.
- 7.4. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio di autorizzazione all'installazione di manufatti precari e temporanei, devono presentare all'Ufficio competente la documentazione di seguito elencata:
- a) Istanza a firma del richiedente e del proprietario, se diverso da quest'ultimo, la quale deve contenere espressamente l'indicazione del periodo nel quale si intende realizzare la struttura precaria e temporanea;
 - b) Documentazione attestante la regolarità e l'avvenuto pagamento degli oneri e delle tasse afferenti l'attività svolta;
 - c) D.I.A. firmata da tecnico abilitato corredata da:
 - c.1) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche tecnico-costruttive dei materiali, delle modalità d'impiego, degli elementi strutturali e delle finiture;
 - c.2) planimetria di zona, su aerofotogrammetria e su catastale, in scala da 1:500 a 1:2000 e comunque tale da rappresentare l'intervento da realizzare in relazione al più ampio contesto in cui si inserisce;
 - c.3) planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200 riportante i con i con ottici della documentazione fotografica;
 - c.4) rappresentazione grafica del manufatto (piante, sezioni, prospetti) in scala 1:100 o 1:50, particolari (elementi costruttivi ed elementi di



[Handwritten signature]

18. Feb. 2013 10:12


ancoraggio) in scala 1:20;

- d) Documentazione fotografica dei luoghi con e rendering di progetto;
- e) Relazione paesaggistica semplificata, se dovuta;
- f) Nulla osta Enti esterni laddove necessari;
- g) Dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e precari e a ripristinare l'originario stato dei luoghi ante operam;
- h) Polizza fideiussoria relativa all'importo dei lavori di rimozione dei manufatti temporanei e precari;
- i) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni civili provocati a terzi, persone e cose, derivanti dalla installazione, uso e smontaggio della struttura temporanea;

Tutti gli elaborati di cui alla lettera c), dovranno essere presentati anche su supporto digitalizzato.

- 7.5. Entro quindici giorni, decorrenti dalla data di scadenza dell'autorizzazione, i titolari dell'autorizzazione devono presentare al competente Ufficio comunale una relazione asseverata e la documentazione fotografica, entrambe a firma di un tecnico abilitato, che comprovino l'avvenuta rimozione delle strutture e la rimessa in pristino "ante operam" delle aree oggetto di autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, l'Ufficio Tecnico, previo sopralluogo, redigerà un verbale per accertare l'avvenuta rimozione o meno. I costi relativi al sopralluogo ed alle correlate attività svolte dall'Ufficio Tecnico saranno recuperati dalla polizza fideiussoria.
- 7.6. Nel caso in cui il manufatto autorizzato non venga rimosso nei termini prescritti, lo stesso sarà considerato a tutti gli effetti abusivo e soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia. L'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, in tale ipotesi, azionerà la polizza fideiussoria prestata in danno dell'inadempiente, e attiverà la procedura di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in danno.
- 7.7. Nel caso di mancata rimozione del manufatto autorizzato, salvo cause di forza maggiore, e in caso di rimozione in danno, per almeno tre anni successivi non saranno rilasciate autorizzazione al titolare dell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente.
- 7.8. Lo svincolo della polizza (totale o parziale) sarà autorizzato dall'Ufficio che ha

Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (N.A)
telefono - 081.7851233 - fax 081.7851291 - PEC: urbanistica.ercolano@legalmail.it



rilasciato l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'adempimento dell'obbligo di rimozione e rimessa in pristino.

- 7.9. Per garantire una analitica e puntuale osservazione degli interventi effettuati sul territorio e della loro incidenza urbanistica, presso il Settore Pianificazione Urbanistica, Ufficio Edilizia Privata, saranno raccolte copie di tutte le autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di strutture precarie e si provvederà ad istituirne il relativo registro.

8. Norme transitorie

- 8.1 Le strutture precarie già realizzate in virtù di autorizzazioni precedenti al presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, salvo l'obbligo di ottemperare a provvedimenti sanzionatori emessi in forza di norme precedenti.
- 8.2 "Le strutture precarie da realizzarsi in virtù del presente regolamento, nonché quelle indicate al comma precedente, saranno soggette al pagamento degli oneri di concessione, calcolati sulla scorta delle categorie e del tempo di utilizzazione della struttura nella misura di 10 centesimi di euro/mq per ogni giorno di concessione per le strutture fino a mq. 25, e di 15 centesimi di euro/mq per le strutture di superficie maggiore di mq. 25."
- 8.3 Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti comunali, e/o i piani e relative norme di attuazione vigenti.
- 8.4 Per tutto quanto non previsto e contemplato, si fa espresso riferimento alle normative ed ai regolamenti, comunali, ivi incluso il Regolamento sugli esercizi pubblici approvato unitamente al vigente S.I.A.D., regionali e statali.
- 8.5 Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i Diritti di segreteria nella misura di Euro 50,00

